

	I S T I T U T O D I I S T R U Z I O N E S E C O N D A R I A S U P E R I O R E				
	“ L U I G I V A N V I T E L L I ”				
 ECDL	TECNICO		PROFESSIONALE		
	SETTORE ECONOMICO	SETTORE TECNOLOGICO	SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO	SETTORE SERVIZI	
	Amministrazione Finanza e Marketing	Costruzioni Ambiente e Territorio	Produzioni industrialie Artigianali Manutenzione e Assistenza Tecnica	Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera Servizi socio-sanitari	
	<i>Sede: via Ronca - 83047 LIONI (AV) Cod. mecc. AVIS01200L</i>				
avis01200l@pec.istruzione.it		www.iissvanvitelli.edu.it	AVIS01200L@istruzione.it		
Tel. 0827 1949208		COD. FISCALE: 82002610648		Fax 0827 1949202	

Prot.n. 6416/2021/A.1.a

Del 13 settembre 2021

A tutto il personale dell'I.I.S.S. "L. Vanvitelli"

Al sito web dell'Istituto

Circolare n.16/2021-2022

Oggetto: Sorveglianza sanitaria eccezionale-lavoratori "fragili". Indicazioni operative

Si informa tutto il personale che il Medico Competente effettuerà la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 nonché la "sorveglianza sanitaria eccezionale" di cui all'art. 83 del DL 19 maggio 2020, n. 34 e sua legge di conversione del 17 Luglio 2020, n. 77, per i cosiddetti "lavoratori fragili" che ne faranno richiesta.

Il Medico Competente verrà coinvolto nella identificazione dei soggetti con particolari situazioni di fragilità, considerate anche la **Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** del 29 aprile 2020, recante "Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività e gli Aggiornamenti e chiarimenti, con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici "fragili" di cui alla **Circolare n. 13 del Ministero della Salute** del 4 Settembre 2020.

Il concetto di fragilità

Il **concetto di fragilità** va individuato in quelle condizioni dello stato di salute del

lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico.

L'età non costituisce da sola elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità: la "maggiore fragilità" nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbidità che possono integrare una condizione di maggior rischio.

Lavoratori fragili DL n.105/2001 art.9. Ulteriori precisazioni

L'articolo 9 del decreto-legge n. 105 del 2021, come evidenziato in precedenza, ha prorogato l'applicazione dell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020 fino al 31.10.2021.

Il periodo di assenza dal servizio dei lavoratori "fragili" che non possano rendere la prestazione in modalità agile non è più equiparato al ricovero ospedaliero dal primo luglio 2021, poiché la disposizione di riferimento, cioè l'art. 26, co. 2, del decreto-legge n. 18 del 2021, prevede l'equiparazione solo fino al 30 giugno 2021.

Fino al 31.10.2021 i lavoratori "fragili" assicurano, laddove possibile, la prestazione lavorativa in modalità agile, come disposto dall'art. 26, co. 2-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, come novellato dall'articolo 9 del decreto-legge n. 105 del 2021, oppure possono chiedere di essere collocati in diversa mansione.

Quelli che, tra loro, non possano svolgere alcuna attività del proprio profilo in modalità agile, come, ad es. i collaboratori scolastici, ove possibile, vanno adibiti «a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento» da svolgere in modalità agile (cfr. art. 26, co. 2-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020). Diversamente, potranno svolgere «specifiche attività di formazione professionale anche da remoto» (sempre art. 26 co. 2-bis citato). Per i docenti, a meno di ulteriori indicazioni da parte del Ministero non essendo prevista attualmente la Didattica a distanza, non è possibile il lavoro in modalità agile.

Tenere presente, quanto alla possibile evoluzione della materia, quanto previsto nel protocollo MI-OO.SS del 14.08.2021:

“Il Ministero si impegna ad assicurare particolare attenzione per il personale maggiormente esposto ai rischi del contagio da Covid19 (personale di cui all'art. 26, comma 2- bis del DL 17 marzo 2020, n. 18), individuando apposite misure di tutela, qualora necessario, anche attraverso provvedimenti amministrativi. Al riguardo, inoltre, si impegna a fornire chiare indicazioni alle istituzioni scolastiche per la gestione di tale personale e l'erogazione del servizio, previo confronto

con le organizzazioni sindacali da attivarsi entro la fine del mese corrente.”

Indicazioni operative

Pertanto, ai fini della massima tutela dei lavoratori fragili, la/il lavoratrice/lavoratore che ritiene di essere in condizioni di fragilità può sottoporsi volontariamente a visita presso il Medico Competente, inviando per email la richiesta al Dirigente Scolastico. La richiesta dovrà essere corredata da copia del proprio documento di identità in corso di validità.

A supporto della valutazione, la lavoratrice/il lavoratore si impegna a produrre al Medico Competente, documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata.

Su richiesta del lavoratore o della lavoratrice, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 20 maggio 1970, n. 300, il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, potrà anche inviare il lavoratore o la lavoratrice a visita presso Enti pubblici e Istituti specializzati di diritto pubblico, tra i quali:

- l'INAIL, che ha attivato una procedura specifica per tale tutela, avvalendosi delle propriestrutture territoriali;
 - le Aziende sanitarie locali
 - i dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università.

Le visite saranno effettuate secondo le modalità concordate con il medico competente.

La/il lavoratrice/lavoratore in occasione della visita medica indosserà idonea protezione (mascherina); non si presenterà alla visita in presenza di febbre e/o sintomi respiratori seppur lievi.

Contenuti del giudizio medico-legale

Il medico esprime il giudizio di idoneità, acquisita descrizione dettagliata da parte del Dirigente Scolastico circa la mansione svolta dal lavoratore, circa l'ambiente di lavoro dove presta attività, circa le misure di prevenzione e protezione adottate nel DVR.

Fornisce, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.

E' necessario ripetere periodicamente la visita anche alla luce dell'andamento epidemiologico e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in termini di prevenzione,

diagnosi e cura.

In calce alla presente circolare allegato modello richiesta di visita

Il Dirigente Scolastico
Marilena Viggiano
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art3 del D. Lgs. n. 39/1993

Allegato: modello richiesta di visita

Al Dirigente Scolastico
dell'IISS "L. Vanvitelli"
di Lioni (AV)

Il/la sottoscritto/a_, nato/a a _____ il _____, in servizio presso questo Istituto
in qualità di _____

ritenendo di essere in condizioni di fragilità e dunque maggiormente esposto a rischio di contagio da SARS-
CoV-2

CHIEDE

alla S.V. di essere sottoposto a visita da parte del Medico Competente

Il sottoscritto si impegna a produrre la documentazione medica in suo possesso, riferita alla
condizione di fragilità, al Medico Competente.

Si allega alla presente richiesta copia del proprio documento di identità in corso di validità.

Luogo e data _____

In fede